

STATUTO

GESTI CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA TEOFILO
PATINI 4

Numero REA: PE - 110018

Codice fiscale: 01549370680

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2004 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO GESTI CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 1)

Denominazione - Sede

E' costituita una Società cooperativa avente la base sociale formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali ai sensi della legge 3 novembre 1991, n. 381, art. 8, denominato "GESTI CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI".

La società dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso il costituendo albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività produttive.

Il Consorzio ha sede in Pescara, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese di Pescara.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali e rappresentanze anche altrove nell'ambito dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e potrà trasferire la sede sociale in altro indirizzo nel territorio del Comune di Pescara.

L'Assemblea straordinaria della Società è competente a deliberare il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

Art. 2)

Durata

Il Consorzio avrà durata fino al 31.12.2045 (trentuno dicembre duemilaquarantacinque), tale data potrà essere prorogata

con delibera dell'Assemblea Straordinaria e fermo restando il diritto al recesso dei soci che non hanno concorso alla deliberazione.

In difetto, sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante raccomandata trasmessa alla società con preavviso di almeno un anno.

Art. 3)

Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e svolge la sua attività prevalentemente in favore dei soci.

Il Consorzio non ha fini di lucro ed è disciplinato dai principi della mutualità indicati all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n° 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consorzio con spirito mutualistico ha lo scopo di assistere e supportare i soci nella promozione commerciale dei servizi socio - sanitari ed educativi e delle attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A tal fine il Consorzio potrà fornire ai propri soci, alle migliori condizioni, tutti quei servizi gestionali finanziari e di sviluppo imprenditoriali atti alla crescita delle cooperative socie.

Esso pertanto potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto, assumere lavori direttamente in gestione e/o concessione e in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Esso aderisce alla lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui Giurisdizione ha la propria sede legale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Fermo restando lo scopo mutualistico, la Società potrà svolgere le attività rientranti nell'oggetto sociale anche con terzi.

Art. 4)

Oggetto

Il Consorzio si propone il conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 3 (tre) mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. intraprendere attività atte a procurare lavoro servizi e forniture alle cooperative associate;

2. assumere, anche in concessione la gestione di attività assistenziali, di cura, educativi e ricreative, a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore di infermi o disabili, di portatori di handicap, dell'infanzia, di minori, di anziani, di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione con particolare riguardo al campo della psichiatria e dell'assistenza ai portatori di infezione;

3. assumere forniture di beni e servizi doversi da quelli socio - sanitari ed educativi purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate aventi limitate capacità, fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro fattore che abbiano bisogno di particolare assistenza materiale e/o morale;

4. stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, per l'assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti 2 (due) e 3 (tre) da affidare in esecuzione alle cooperative associate oppure, in via eccezionale, da condurre direttamente anche in associazione con altre imprese, pubbliche e private.

Le attività convenzionate ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 devono essere esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima;

5. coordinare per conto delle cooperative socie l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei loro soci e dipendenti al fine di elevare il grado delle prestazioni;

6. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle varie fasi di acquisizione ed esecuzione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune.

Per la realizzazione del presente articolo potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;

b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative o consorzi ovvero società di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;

c) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e

sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,
gli approvvigionamenti ed il credito;

e) promuovere l'autofinanziamento del consorzio ai sensi
delle norme di legge e come disciplinato dal successivo articolo 19 (diciannove);

f) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci ed a terzi, i beni descritti nel presente comma;

g) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui il Consorzio aderisce o partecipa, nonché a favore delle cooperative socie o di altre cooperative;

h) costruire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori si cui al successivo art. 6 finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59;

i) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa

ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

E' fatto divieto alla Società di esercitare le attività previste e disciplinate dal D. Lgs. 58/98 e dalla deliberazione del 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in attuazione dell'articolo 11 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D.L. 1 settembre 1993, n. 385).

Art. 5)

Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scoglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere "soci ordinari" le società cooperative e loro consorzi iscritte nel registro prefettizio aventi i requisiti di cui all'art. 26 del D.L.C. - P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577.

Almeno il 70% (settanta per cento) dei "soci ordinari" deve essere costituito da cooperative sociali costituite ai sensi della legge 08.11.1991, n. 381, iscritte nel registro prefettizio nella sezione cooperazione sociale.

Art. 6)

Soci Sovventori

Possono altresì far parte del Consorzio, ai sensi dell'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59, i soci sovventori che investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

I loro conferimenti, rappresentati da azioni nominative trasferibili ciascuno del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero), vanno a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui alla lettera h) del presente articolo 4 (quattro).

Le azioni di socio sovventore sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci: la predetta remunerazione delle azioni di socio sovventore deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di socio sovvento-

re, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni di capitale dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale.

Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite, con effetti verso il Consorzio, esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicare altro gradito.

La deliberazione del mancato gradimento dovrà essere sufficientemente motivata e contro di essa è ammesso reclamo.

A tal fine il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio il proposto acquirente, il Consiglio d'Amministrazione deve pronunziarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione; in difetto di pronunzia il gradimento s'intende accordato. Vd art. 2530

Per ciò che concerne i limiti al possesso di azioni, si applica il disposto dell'articolo 2525 del codice civile.

L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci che in sede di emissione, anche mediante apposito regolamento, provvederà a disciplinare i rapporti in conformità alla normativa vigente in materia.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono, in ogni caso, superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 7)

Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso a "socio ordinario" dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda debitamente sottoscritta contenente:

- a) la denominazione sociale, l'indirizzo e l'attività svolta;
- b) copia autentica della deliberazione del competente organo sociale con la quale viene approvata la partecipazione al Consorzio, l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni in ogni sua parte, la sottoscrizione di almeno 3 (tre) quote sociali del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) cadauna;
- c) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
- d) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La deliberazione deve essere comunicata all'interessato entro

60 (sessanta) giorni dalla medesima a mezzo di lettera e diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 17 (diciassette).

Trascorso un mese dalla data di comunicazione della ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto all'articolo 17 (diciassette).

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione definitivamente, con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.

Art. 8)

Obblighi dei soci ordinari

I "soci ordinari" sono tenuti:

- a) al versamento delle quote sottoscritte nei termini previsti dal successivo articolo 17 (diciassette);
- b) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività del Consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate secondo le disposizioni dei regolamenti di assegnazione.

Art. 9)

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o scioglimento nel caso di persone giuridiche.

Art. 10)

Recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c., può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessantagiorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Esso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Resta inteso che il socio receduto, salva espressa pattuizione dei competenti organi del Consorzio, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Consorzio.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso

il periodo minimo di tre anni decorrente dalla data di ammissione del socio sovventore. In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi a norma dell'art. 7, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 11)

Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che si trovino in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12)

Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo

verso il Consorzio o non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il Consorzio;

c) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, al Consorzio;

d) che, ammesso a socio col titolo di "cooperativa sociale", perda i requisiti necessari e venga cancellato dalla sezione cooperazione sociale nel Registro Prefettizio, qualora tale mutamento comporti la discesa al di sotto del 70% (setanta per cento) delle cooperative sociali associate al Consorzio e quindi comprometta l'iscrizione alla sezione cooperazione sociale del Consorzio stesso.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il ricorso non sospende il provvedimento di esclusione salva diversa determinazione del Consiglio.

Art. 13)

Procedimento di esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione di recesso o dalla delibera di esclusione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate ad un Collegio Arbitrale, come previsto dall'art. 35 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i predetti provvedimenti assunti dal Consiglio d'Amministrazione dovranno proporre, a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di tali provvedimenti, apposito e motivato ricorso scritto al Collegio Arbitrale, rimettendo tale ricorso al Consorzio, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il predetto ricorso dovrà essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento e gli effetti dello stesso si produrranno dalla data del suo recapito al Consorzio.

Art. 14)

Rimborso delle quote

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del valore nominale delle quote risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione o la decadenza del socio, fatto salvo il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies del codice civile.

In ogni caso, la liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili

al capitale, non può aver luogo in misura superiore all'im-
porto versato dal socio uscente.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al
Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credi-
to, deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del
bilancio stesso.

Il rimborso della frazione delle azioni eventualmente asse-
gnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545
sexies del codice civile può essere corrisposto in più rate
entro un termine massimo di cinque anni, unitamente agli in-
teressi legali sulla rateizzazione.

Art. 15)

Richiesta del rimborso

I soci receduti, decaduti esclusi ed i liquidatori delle so-
cietà cooperative socie dovranno richiedere il rimborso entro
5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale
è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-
mine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consi-
glio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisi-
bile.

Art. 16)

Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito dalle azioni di partecipazione dei soci e dall'eventuale fondo per il potenziamento aziendale costituito dai conferimenti dei soci sovventori;

2) dalla riserva legale, formata con le quote di utili di gestione di cui all'articolo 20 (venti) e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti;

3) dalla eventuale riserva statutaria non destinata alla copertura di specifici oneri;

4) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Tutte le riserve sono indivisibili anche ai sensi dell'art.

12 della legge 16.12.1977 n. 904 e non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art. 17)

Versamento quote

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) immediatamente dopo la comunicazione della delibera di ammissione da parte del

Consiglio di Amministrazione;

b) il restante entro 3 (tre) mesi dalla data di ammissione a socio.

ART. 18)

Vincoli sulle azioni

Le azioni sono nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con il medesimo.

Art. 19)

Somme versate dai consorziati

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano al Consorzio, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio può effettuare raccolta di prestiti da soli soci in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. lgs. 1° settembre 1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa:

a) di distribuire dividendi in misura superiore all'intere-

resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 20)

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi secondo quanto dettato dalla legge e lo deposita presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Gli amministratori dovranno documentare la condizione di prevalenza di cui all'al'articolo 2512 del codice civile nella nota integrativa, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze relative alla

struttura e all'oggetto della società lo richiedano, ai sensi dell'articolo 2364 c.c. entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli ai sensi dell'art. 2536 codice civile come segue:

1) alle riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) una eventuale quota a riserva statutaria non destinata alla copertura di specifici oneri;

2) una quota obbligatoria dello stesso utile pari al 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli artt. 8 e 11, commi 4 e 9, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

3) una quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà obbligatoriamente effettuata in presenza di utili;

4) una eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura mai superiore alla ragione dell'interesse consentito ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici. Alle azioni dei soci sovventori devono comunque essere riconosciuti la remunerazione minima ovvero

la maggiorazione previsti dal precedente art. 6, comma 3;

5) la quota di utili che non è assegnata ai sensi dei precedenti punti deve essere destinata ai fini mutualistici conformemente a specifiche disposizioni di legge.

Titolo VI

Organi Sociali

Art. 21)

Organi della Società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 22)

Assemblea dei soci

Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante pubblicazione su "Il Centro" dell'avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, almeno 15 gg prima di quello fissato per l'assemblea.

In deroga al comma precedente, fino a quando la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'Assemblea

può essere validamente convocata mediante avviso inviato ai soci a mezzo di lettera raccomandata AR inviata all'indirizzo risultante dal libro soci almeno 8 gg prima di quello fissato per l'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi.

In deroga all'art. 2363 del c.c. l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in territorio nazionale.

Art. 23)

Poteri e compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
- 4) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge

all'assemblea;

7) delibera le emissioni dei titoli dei soci sovventori stabilendo, eventualmente mediante apposito regolamento:

- gli importi complessivi;
- il pacchetto azionario minimo per diventare socio sovventore o restare, dopo la cessione delle azioni;
- l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori fermo restando quanto previsto dall'art. 4, 6° comma, L. 31 gennaio 1992, n. 59;
- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui i soci sovventori possono esercitare il recesso dal Consorzio oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile;
- i compiti attribuiti al Consiglio d'Amministrazione in merito all'emissione ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed all'immissione dei sottoscrittori;

L'Assemblea si riunisce quante volte ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni

dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato del Consorzio e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 24)

Funzionamento Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo sullo scioglimento o la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quindi) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 25)

Espressione del voto

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano.

Art. 26)

Composizione Assemblea

L'Assemblea costituita dai soci ordinari e dagli eventuali soci sovventori.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee le cooperative soci ordinari che risultino iscritte da almeno novanta (novanta) giorni nel libro dei soci in regola col versamento delle azioni.

Ogni cooperativa "socio ordinario", mediante delibera legalmente presa dall'organo competente, dovrà nominare i delegati all'Assemblea generale dei soci.

I delegati spettanti alle cooperative soci ordinari sono in proporzione all'ammontare delle azioni sottoscritte e versate nella seguente misura:

1 (uno) delegato per azioni fino a Euro 2.582,29 (duemilacinquecentottantadue/29);

2 (due) delegati per azioni da 3.098,74 (tremilanovantotto/74) a Euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57);

3 (tre) delegati per azioni da Euro 5.681,02 (cinquemilaseicentottantuno/02) a Euro 7.746,85 (settemilasettecentoquarantasei/85);

4 (quattro) delegati per azioni da Euro 8.263,31 (ottomiladuecentosessantatre/31) a Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

5 (cinque) delegati per azioni superiori a Euro 10.845,59 (diecimilaottocentoquarantacinque/59).

Ogni delegato ha diritto ad un solo voto.

Per i delegati eletti a coprire cariche sociali del Consorzio, la delega si intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, fino ad un massimo di 5 (cinque) voti, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci. In ogni caso i voti che i soci sovventori possono esprimere non devono superare un terzo dei voti spettanti ai soci ordinari e ai soci sovventori presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora quest'ultimo limite, per qualsiasi ragione, sia superato, il numero dei voti attribuito a ciascun socio sovventore verrà ridotto alla dovuta proporzione.

Ciascun socio sovventore, per poter esercitare il diritto di voto, deve aver provveduto al deposito delle proprie azioni presso la sede del Consorzio almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data fissata per la riunione dell'Assemblea.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio ordinario o socio sovventore, che non sia amministratore o sindaco o dipendente della cooperativa, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta autenticata nella sottoscrizione da Pubblico Ufficiale o dal Presidente della Società o da un suo delegato.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative e le sue organizzazioni territoriali, potranno partecipare con propri rappresentanti ai Lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 27)

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta di regola dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio, in mancanza di entrambi da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario di seduta e, quando occorrono, tre scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario, nonché dagli scrutatori, se nominati.

Il verbale dell'Assemblea in sede Straordinaria deve essere redatto dal Notaio, in tal caso non sarà necessaria la nomina di un segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28)

Composizione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 7

(sette) consiglieri, la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita dai mandatarî delle cooperative "soci ordinari".

La determinazione del numero dei consiglieri, ai sensi dell'art. 2380 bis del codice civile, spetta all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i suoi componenti sono rieleggibili nel limite di tre mandati consecutivi. Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo in favore della Società, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Non possono essere delegate le attribuzioni vietate dagli articoli 2544 e 2381 del c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere in carica più anziano di età, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta

domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica e ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o telefax, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per gli atti che per legge sono riservati alla competenza assembleare.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti:

- la incorporazione di società interamente possedute di cui all'articolo 2505 del codice civile e di società possedute al novanta (90%) di cui all'art. 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la

rappresentanza della società;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
fermo restando anche in questi casi, l'obbligo di provvedere
al deposito ed alla iscrizione delle modificazioni nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile.

Art. 29)

Cooptazione

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del c.c. nell'ambito della medesima categoria di soci ordinari o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Art. 30)

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri

al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad eventuali dipendenti del Consorzio o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova della assenza od impedimento del medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31)

Composizione

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce ogni novanta giorni, anche con mezzi telematici.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea stabilirà la retribuzione dei sindaci prima della nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 32)

Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Nel rispetto del disposto dell'articolo 2409 bis del codice civile, il controllo contabile è attribuito al Collegio Sindacale che ha anche il compito di:

- a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 del codice civile.

Ove la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ai sensi del richiamato articolo 2409 bis, ovvero sia previsto da altro obbligo di legge, il controllo contabile di cui ai precedenti punti a), b) e c) sarà attribuito dall'Assemblea ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della

giustizia.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 33)

Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 34)

In caso di liquidazione del Consorzio, l'intero patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lett. c), dell'art. 26 del D.L.C.P.S. del 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al primo comma dell'art. 11, della legge 31.01.1992, n. 59.

A favore dei soci sovventori si applica il privilegio nel rimborso del capitale previsto dal precedente art. 6, comma 3.

Titolo VIII

Disposizioni generali

Art. 35)

Collegio Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società e i soci in ordine all'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari o derivanti da deliberazioni adottate dagli Organi sociali, fatta eccezione sol-

tanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso, ove non risolte in via amichevole, dovranno essere devolute e verranno decise da un Collegio Arbitrale.

Il ricorso al Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento contro il quale si voglia reclamare o del fatto oggetto di controversia.

Il Collegio Arbitrale è composto di 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale di Pescara.

Il Collegio Arbitrale si insedierà nel luogo che verrà prescelto dal suo Presidente.

Esso deciderà in via irrituale dirimendo la controversia secondo equità.

La determinazione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe concesse dalle parti, dovrà essere resa nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla composizione del Collegio e la stessa, rappresentando la volontà delle parti, sarà, nei limiti di legge, definitiva ed inappellabile ed eseguita in buona fede.

La procedura del giudizio arbitrale sarà determinata dal Presidente del Collegio, nel rispetto dei principi di difesa e contraddittorio.

Il Collegio nel rendere la sua determinazione stabilirà come ripartire fra le Parti i costi della procedura arbitrale.

Art. 36)

Regolamento interno

Le modalità di assegnazione e ripartizione delle attività consortili agli associati, nonché di partecipazione per proprio conto e/o in partecipazione con terzi a gare di appalto, verranno disciplinate da un apposito Regolamento interno.

Detto Regolamento sarà approvato dalla Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 37)

Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto e per quanto concerne il rapporto del Consorzio con i terzi valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi sulla Cooperazione.

Firmato:

Vittorio Di Carlo

Notaio Teresa De Rosa sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELLA'RT. 20
COMMA 3 DPR 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE CON AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DI
L'AQUILA PROT.218 DEL 03 GENNAIO 2002.